

Circolare n°35/C/2023: Emergenza COVID-19 – nuove misure di contrasto al virus nei luoghi di lavoro.

19 Gennaio 2023

Confindustria ha pubblicato una news dal titolo “**Misure di contrasto alla diffusione del COVID -Aggiornamento.**”, in cui vengono approfondite le nuove misure anti COVID riportate dal Governo nei provvedimenti di fine anno ([circolare n°5/C/2023: Emergenza COVID-19 . Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti](#)).

Rimandando al testo allegato (ed a quello della nota di chiarimento) per ulteriori approfondimenti, si riportano di seguito alcuni punti del documento che necessitano di attenzione.

Applicazione del Protocollo anti contagio nei luoghi di lavoro fissi ([circolare n°12/01/2023: Protocollo anti-contagio nei cantieri edili - Cessazione effetti al 31/12/2022, per quanto riguarda il protocollo cantieri](#)):

Confindustria ribadisce che *il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022, laddove volontariamente attuato, continua a garantire il rispetto delle previsioni dell’art. 2087 cc.*

Riammissione al lavoro dei lavoratori immunodepressi:

L’art. 7 quater del DL 162/2022 modifica la disciplina su isolamento (per i positivi) e autosorveglianza (per i contatti stretti), contenuta nell’art. 10 ter del decreto-legge 52/2021, come spiegato nella circolare del Ministero della Salute n. 51961 del 31 dicembre 2022.

Per i soggetti immunodepressi è previsto che l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, *ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.*

- Per quanto riguarda **la riammissione al lavoro dei lavoratori immunodepressi**, Confindustria ritiene che *tale status non sia conoscibile*

dal medico competente se non a seguito di apposita dichiarazione del lavoratore, alla quale consegue la tutela che la legge ed il Protocollo, laddove volontariamente adottato, assicurano a tale condizione.

Riammissione al lavoro dei lavoratori:

I summenzionati provvedimenti (DL 162/2022 e circolare del Ministero della salute n. 51961 del 31 dicembre 2022) raccomandano, sia nel caso dei soggetti sintomatici che asintomatici, di evitare - al termine dell'isolamento - il contatto con persone ad alto rischio e/o ambienti affollati.

Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

- **Con riferimento al rientro al lavoro dopo l'infezione da COVID**, si ricorda che, secondo il Protocollo 30 giugno 2022, "la riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022".

*Il richiamato articolo 4 del DL 24/2022, che modifica l'art. 10 ter del DL 52/2021, ad oggi non presenta più l'indicazione del tampone finale. Si ritiene, quindi - secondo un approccio condiviso dal Ministero della Salute, consultato per le vie brevi - che per il ritorno al lavoro (a meno che non vi sia stato ricovero ospedaliero), **il datore di lavoro non possa più richiedere la produzione del tampone con esito negativo.***

Allegati

[Circolare_n°35_C_2023](#)

[Apri](#)

[Misure_di_contrasto_alla_diffusione_del_covid_-_Aggiornamento](#)

[Apri](#)

[Misure_di_contrasto_alla_diffusione_del_covid_-_chiarimento](#)

[Apri](#)